



# *Città di Maniago*

PROVINCIA DI PORDENONE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**ORIGINALE**

**Anno 2020**

**Reg. Delibere n. 27**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU (I.M.U.) ANNO 2020.

L'anno 2020, il giorno 29 del mese di Giugno alle ore 18:30 in modalità telematica per effetto del Decreto sindacale n. 10 del 09.04.2020 e ai sensi dell'art. 11 L.R. n. 3 del 12.03.2020, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri il 22 giugno 2020, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria:

		Presente/Assente
CARLI Andrea	Sindaco	Presente
SCARABELLO Umberto	Vice Sindaco	Presente
OLIVETTO Anna	Assessore	Presente
QUERIN Cristina	Assessore	Presente
QUAS Franca	Assessore	Presente
GASPARDO Andrea	Assessore	Presente
SABADIN Lucio	Assessore	Presente
MONEA Cesare	Consigliere	Presente
URBAN Viviana	Consigliere	Presente
D'INNOCENTE Pierluigi	Consigliere	Assente
SIEGA VIGNUT Christian	Consigliere	Presente
SARTOR Adriano	Consigliere	Presente
MINIUTTI Cristina	Consigliere	Presente
FRANZIN Ilia	Consigliere	Assente
AVON Marco	Consigliere	Presente
BERTO Maurizio	Consigliere	Presente
FELTRIN Manuela	Consigliere	Assente
ESPOSITO Leonardo	Consigliere	Presente
CANDERAN Martina	Consigliere	Presente
IRACA' Antonino	Consigliere	Assente
DIDONI Johnny	Consigliere	Assente

Partecipa il Segretario comunale reggente Patrizia MASCELLINO.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Andrea CARLI nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

***(Il Consigliere Pierluigi D'INNOCENTE lascia la seduta alle ore 20.00)***

Il **Sindaco Andrea CARLI** propone di riunire la discussione dei punti all'Ordine del Giorno relativi all'approvazione delle aliquote I.M.U. anno 2020, all'approvazione del Regolamento IMU dal 2020 e all'approvazione del Regolamento generale delle Entrate, provvedendo poi con voto disgiunto alla votazione dei rispettivi punti. I Consiglieri Comunali esprimono parere favorevole. Dà quindi la parola all'Assessore Sabadin.

L'**Assessore Lucio SABADIN** illustra brevemente i tre punti riguardanti il settore dei Tributi. L'approvazione delle aliquote viene effettuata solitamente prima del Bilancio di Previsione: quest'anno, per l'emergenza Covid, i termini sono stati prorogati al 31 luglio. Le aliquote verranno mantenute invariate rispetto all'anno scorso. Continua aggiungendo che da quest'anno la TASI non esiste più essendo stata inglobata all'IMU, l'aliquota finale altro non è che la somma delle due aliquote. Per quanto riguarda le delibere inerenti l'approvazione dei due Regolamenti, per quanto concerne il Regolamento IMU la modifica si è resa necessaria per adeguarsi alla normativa nazionale e come è stato osservato in Commissione i due Regolamenti sono molto snelli, rimandano alla normativa nazionale per quanto riguarda gli aspetti di carattere generale e ci sono solo alcune agevolazioni locali stabilite dalla legislazione locale.

Il **Consigliere Marco AVON** interviene per affermare che il Gruppo Consiliare Nuova Linfa a Maniago avrebbe voluto vedere, nella proposta di deliberazione concernente le aliquote IMU, delle riduzioni maggiori per alcuni settori e minori per altri. Si dice consapevole tuttavia che le scelte in materia di Tributi non siano mai facili per le Amministrazioni. Per questi motivi il suo Gruppo esprimerà voto di astensione all'approvazione delle aliquote, mentre voterà favorevolmente agli altri due punti. Si mette quindi in votazione la proposta di deliberazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che la con la Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020), sono intervenute disposizioni che hanno riscritto la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), oltre a prevedere l'accorpamento della TASI che viene così abolita dal 2020.

**VISTO**, a tal proposito, il disposto dell'art.1 della citata legge 160/2019, *comma 738: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"*.

**APPURATO** che per quanto riguarda le aliquote viene stabilito:

- **comma 756: a decorrere dal 2021, i comuni potranno diversificare le aliquote del tributo esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno definite da uno specifico decreto ministeriale, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio (quindi entro 29 Giugno 2020 n.d.r.).**
- **comma 757: In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di**

elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote

- **comma 779:** Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, **possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.**

**VALUTATO** di conseguenza, per quanto riguarda l'ITER, le scadenze, nonché le modalità di redigere ed approvare la delibera delle aliquote IMU 2020 sussiste il dubbio in merito al fatto che, per l'allegato, si debba procedere obbligatoriamente prelevando dal portale del Federalismo Fiscale, il prospetto di cui al comma 757, come il testo letterale della norma porterebbe a ritenere, oppure ci possa essere una deroga per il 2020 dando una lettura combinata dei commi 756 e 757, e soprattutto, stante il fatto che potrebbe non essere disponibile l'elaborato sullo stesso portale in tempi compatibili per l'approvazione dell'atto.

**VISTO** in merito la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, del 18 febbraio 2020, n.1/DF, che dopo l'analisi conclude che *"Un'interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757, conduce a ritenere che, per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art.13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214"*

**RITENUTO** quindi, comunque necessario procedere a deliberare in merito, atteso che ciò non preclude comunque la possibilità di approvare un ulteriore analogo atto dotato dell'allegato previsto dal comma 757 L.n.160/2029, qualora ne sia confermata la necessità ed il modello sia reso disponibile.

**APPURATO** che la norma (L.160/2019, art.1) stabilisce:

- 1) ai commi 740 e 741 che **NON COSTITUISCONO PRESUPPOSTO D'IMPOSTA** l'abitazione principale ed equiparati, come di seguito elencati:

comma 740	<b>Abitazione Principale</b> e pertinenze. (diverso da cat. A/1, A8, e A/9). L'immobile nel quale il possessore e i componenti del nucleo familiare dimorano e risiedono anagraficamente. Pertinenze = C/2, C/6 e C/7. 1 x specie.
741-c)	<b>Equiparati ad Abitazione Principale:</b>
1	<b>Cooperative edilizie</b> , abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari.
2	Cooperative edilizie, proprietà indivisa, assegnate a studenti anche se non residente
3	<b>Alloggi sociali</b> , (requisiti DM GU146/2008) adibiti ad Abit. Principale. Compreso ATER, se ha i requisiti, e per il solo periodo di occupazione da residente)
4	Casa familiare assegnata ( <i>d sentenza</i> ) al genitore di minore
5	un solo immobile posseduto, non locato, da personale Esercito, Polizia, VVFF F
6	<b>Possibilità concessa al comune di equiparare</b> la casa posseduta da anziani/disabili ricoverati - non locata

- 2) ai commi 758, 759, 751, 777-e), quali siano i casi di **ESENZIONE** dall'imposta;

758	<b>TERRENI AGRICOLI:</b> a) posseduti e condotti da coltivatori dir. e imprenditori agr.prof.li; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'all.A, L.338/2001; c) immutabile destinazione agro silvo- pastorale a proprietà collettiva;
-----	---

	d) ricadenti in aree montane o collina delimitate art.15, L.949/1977;
759	<b>FABBRICATI:</b> a) posseduti da Stato, Regioni, Comuni, Serv.Sanitario naz.le ecc. destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; b) di categoria catastale da E1 ad E9; c) destinazione culturali di (art.5-bis DPR 601/1973) musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile. d) destinati esclusivamente all'esercizio del culto. e) proprietà Santa Sede. f) proprietà Stati Esteri. g) di cui let.i) co.1 art.7 DLvo 504/1992: utilizzati da soggetti, enti pubblici, privati diversi da società (TU Imposte a.87, co.1, let.c) DPR.917/86.Usò assistenza,previdenza,sanità,scuola,ricettive,cultura, ricr.sport.e art.16 let.a) L.222/1985–uso NON COMMERCIALE
751	<b>Beni Merce</b> esenti dal 2022
777-e	<b>Possibilità concessa al comune</b> di <b>esentare</b> l'immobile dato in comodato gratuito a comune o altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari

3) ai commi 747 e 760 quali siano i casi di **RIDUZIONE** dell'imposta:

comma	Tipologia	Aliquota applicare	da	Riduzione del
747 let. a)	Fabbricati di interesse storico o artistico base imponibile al 50%	ORDINARIA		50%
747 let. b)	Fabbricati inagibili o inabitabili base imponibile al 50%	ORDINARIA		50%
747 let. c)	Fabbricati in <b>COMODATO</b> (con ulteriori requisiti): base imponibile al 50%	ORDINARIA		50%
760	locate a <b>Canone CONCORDATO</b> (con ulteriori requisiti) riduzione del 25%	ORDINARIA		25%

4) ai commi 748, 750, 751, 752, 753, 754 dettaglia le **fattispecie IMPONIBILI** e le aliquote possibili:

comma	Tipologia	Aliquota: Minima e Massima POSSIBILE
748	<b>Abitazioni Principale di lusso, cat.A1, A8, A9</b> e Pertinenze Detrazione anche per immobili ATER ex IACP ( <u>se</u> non hanno requisiti di alloggio sociale)	da 0 a 6 ‰ Detrazione € 200
750	Fabbr. rurali uso <b>strumentale</b> di cui all'art.9, co.3-bis, del DL 30/12/1993, n.557. cat. <b>D10</b>	da 0 a 1 ‰
751	<b>Beni merce</b>	da 0 a 2,5 ‰
752	<b>Terreni agricoli</b> (Esenti nei comuni Montani, co.758 let.d)	da 0 a 10,6 ‰
753	Fabbricati in <b>Categoria D</b> (7,6 ‰ allo STATO. Resto al Comune.)	da 7,6 a 10,6
754	Aliquota <b>ORDINARIA</b> =Tutti gli altri casi: <b>Immobili diversi da Abitazione Principale e di quelli di cui ai commi da 750 a 753.</b> <u>Esempi:</u> > <b>Aree Fabbricabili</b> > <b>"Seconde case"</b>	da 0 a 10,6 ‰ + 0,8 ‰ Co.755

5) **Al comune**, come sopra anticipato viene data la possibilità di:

- **Equiparare ad abitazione principale** quella posseduta da anziani/disabili ricoverati - non locata (comma 741-c punto 6), e che, nel regolamento comunale vigente, (art.3) è stata disposta l'equiparazione, lasciando discrezionalità al Consiglio Comunale di modificare la scelta in sede di approvazione delle aliquote;
- **Esentare** dall'imposta l'immobile dato in comodato gratuito a comune o altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari (comma 777-e) e che, nel regolamento comunale vigente, (art.5) è stata disposta l'esenzione, lasciando discrezionalità al Consiglio Comunale di modificare la scelta in sede di approvazione delle aliquote;

**VISTI**, inoltre,

- l'art.172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, ove prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- l'art.53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.448, ove stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n.360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (Legge finanziaria 2007) ove dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
- l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 e s.m.i. che prevede:
  - "15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentarie tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021";
  - "15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
  - "15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 **entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno**. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale

comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

**PRESO ATTO**, quindi, che risulta necessario procedere a definire le aliquote per le fattispecie stabilite dalla legge nonché per quelle differenziate dal comune, in quanto e pe quanto ancora possibili;

**VALUTATO** nel merito di applicare le aliquote come sotto riportato nel deliberato;

**APPURATO** che la posta in bilancio è stata quantificata in seguito alle simulazioni del competente ufficio dei “Servizi tributari” e decurtata della quota, che verrà trattenute alla fonte, del contributo IFEL (pari allo 0,56%) di cui al comma 771, L.160/2019.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** il parere favorevole tecnico e contabile reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Con la seguente votazione:

**Presenti e votanti n. 16 componenti il Consiglio Comunale,**  
**con voti favorevoli n. 12, contrari n. 2 (Esposito, Canderan), astenuti n. 2 (Avon, Berto) espressi per alzata di mano,**

### DELIBERA

- 1) Sono fatte proprie del deliberato tutte le considerazioni in premessa.
- 2) Di approvare le aliquote **IMU** per l’anno **2020**, così come risultante dai prospetti sotto riportati:

**a) Fattispecie previste dalla legge n.160/2019 art.1:**

<i>comma</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Aliquota</i>
748	<b>Abitazioni Principale di lusso</b> cat.A1,A8,A9 e Pertinenze + ATER (se non ha requisiti di alloggio sociale)	<b>5,9 ‰</b> <b>Detrazione € .200</b>
750	Fabbricati <b>rurali</b> ad uso <b>strumentale</b>	<b>0 ‰</b>
751	<b>Beni merce</b>	<b>1 ‰</b>
752	<b>Terreni agricoli</b>	<b>Esenti</b> <b>(Montani,co.758</b> <b>lett.d)</b>
753	Fabbricati in <b>Categoria D</b>	<b>8 ‰</b>
754	<b>Aliquota ORDINARIA, tutti gli altri casi</b>	<b>9,5 ‰</b>

**b) Fattispecie di aliquota ordinaria DIFFERENZIATA dal Comune:**

	<i>Tipologia - Requisiti</i>	<i>Aliquota</i>
a	Aree Fabbricabili	<b>7,6 ‰</b>
b	Imm.di cat.D esistenti all’interno dell’Area industriale del NIP, come delimitata nell’allegato sub B).	<b>7,8 ‰</b>
c	Immobili a destinazione commerciale esistenti all’interno del centro storico, come delimitato nell’allegato sub A), per i quali non sia in corso alcun utilizzo diretto per	<b>10,10 ‰</b>

	attività commerciale da parte dei possessori o contratto di locazione commerciale a terzi per un periodo continuativo superiore a sei mesi. In caso di utilizzo diretto o locativo per una porzione dell'anno, la predetta aliquota si applica limitatamente ai mesi in cui l'immobile rimane sfitto. La medesima aliquota non si applica se l'attività commerciale è chiusa o sospesa in seguito a procedimento di liquidazione, a procedura esecutiva o a procedura concorsuale a cui sia assoggettato l'imprenditore.	
d	Fabbricati appartenenti alle categorie catastali: C1, C2,C3,C4 ad esclusione delle pertinenze di cui all'abitazione principale.	<b>8,40 ‰</b>
e	Fabbricato qualora l'imponibile corrisponda (per legge) al valore della superficie dell'area edificabile	<b>7,6 ‰</b>

- 3) Di confermare la scelta di **equiparare ad abitazione principale** quella posseduta da anziani/disabili ricoverati - non locata (comma 741-c punto 6).
- 4) Di confermare la scelta di **esentare** dall'imposta l'immobile dato in comodato gratuito a comune o altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari (comma 777-e).

**DISPONE**, infine, **di inviare**, a mezzo posta elettronica ordinaria, copia su file dell'atto adottato:

- al competente ufficio per procedere alla pubblicazione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ([www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it)) nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- al responsabile / referente per l'aggiornamento del sito web del comune al fine di procedere alla sua pubblicazione nell'apposita sezione;
- al responsabile dei "Servizi Tributarî" dell'UTI, e-mail: [antonio.bella@vallidolomitifriulane.utifvg.it](mailto:antonio.bella@vallidolomitifriulane.utifvg.it)

Con successiva votazione, stante l'urgenza,

**Presenti e votanti n. 16 componenti il Consiglio Comunale,  
all'unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano,**

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. 11 dicembre 2003 n. 21 e s.m.i.

---

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Maniago, 16/03/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ANTONIO BELLA

---

---

***PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole di regolarità contabile.

Maniago, 19/06/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
MARCO PERIN

---

---



Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente del Consiglio  
Andrea CARLI

Il Segretario comunale reggente  
Patrizia MASCELLINO

---

---

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/07/2020 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 17/07/2020, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R. 11.12.2003 n. 21.

Maniago, lì 03/07/2020

Il Responsabile della Pubblicazione  
Carolina SALVADOR

---

### **ATTESTATO DI ESECUTIVITA`**

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta eseguibile il giorno 29/06/2020, poiché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell' art. 1 comma 19 della L.R. 11 dicembre 2003 n. 21 come modificato dall'art. 17 della L.R. 24 maggio 2004 n. 17.

Maniago, lì 03/07/2020

Il Responsabile dell'esecutività  
Patrizia MASCELLINO

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MASCELLINO PATRIZIA

CODICE FISCALE: MSCPRZ70C71E8890

DATA FIRMA: 03/07/2020 10:56:35

IMPRONTA: 6A55BA8B95B8A7E7785DB9CE83EDC3C16F8E22EBCA909F237D72A19FF69EAC0F  
6F8E22EBCA909F237D72A19FF69EAC0FFE5674FCF6F2CE5DA00F4579598C13A0  
FE5674FCF6F2CE5DA00F4579598C13A0B71EE7F1D1102E17C7BCA8A63ADB2660  
B71EE7F1D1102E17C7BCA8A63ADB26605A7C9138866B1CA0EAD65C1053FFD045

NOME: CARLI ANDREA

CODICE FISCALE: CRLNDR67S04E889C

DATA FIRMA: 03/07/2020 11:05:33

IMPRONTA: 28994E608CA456EE330F4ADAC39D7F97CF43282D468BED79DBB47C6A875D8A89  
CF43282D468BED79DBB47C6A875D8A89A120C69443177D4A81723C72A5A12904  
A120C69443177D4A81723C72A5A12904EF6506BB126A5648F981600C3605BCFD  
EF6506BB126A5648F981600C3605BCFD79DFFB40C11106ECF06CD83CB3C452C0

NOME: SALVADOR CAROLINA

CODICE FISCALE: SLVCLN86R52I904D

DATA FIRMA: 03/07/2020 11:10:22

IMPRONTA: 6E12F4551CDC34BF700AFF974F913719EDF2437B16AF2223D6BA56CBD865BC8F  
EDF2437B16AF2223D6BA56CBD865BC8F606AE5B85B1C0528E7B832E7E71911DA  
606AE5B85B1C0528E7B832E7E71911DAD2FBC7A479E7E4DE2386BA256A116D0B  
D2FBC7A479E7E4DE2386BA256A116D0B0407609855210F054179DA000207EE63